

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro XI - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Titolo III - Rogatorie internazionali

Art. 726 Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera

1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'[articolo 167](#).